

		
<p align="center">ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA</p> <p>Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) Tel. 0524 587185 Fax 0524 580034</p> <p>C.F. 95108270653 E-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it - www.borghiautenticiditalia.it/bai</p>	<p align="center">COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO</p> <p>Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 www.comune.modolo.or.it info@pec.comune.modolo.nu.it</p>	<p align="center">UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE”</p> <p>Via Azuni angolo Via Ciusa– 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 www.unioneplamo.it</p>

Prof. N. 1386

Ordinanza n. 08 del 25.08.2016

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. **Sfalcio fieno sulla S. P. n. 35 nel tratto che attraversa il territorio comunale di Modolo.**

IL SINDACO

Premesso che lo stato di incuria, degrado e/o abbandono in cui versano le cunette e le aree prospicienti la strada provinciale n. 35, nel tratto di collegamento tra Magomadas e Modolo e poi tra Modolo e Bosa in cui la vegetazione ha ormai invaso la sede stradale in entrambi i sensi di marcia, più precisamente dal Km 0,050 al Km 5,000, costituendo un gravissimo pericolo per la pubblica incolumità ed il rischio di propagazione di incendi;

Preso atto che le aree ricomprese nel tratto della strada provinciale n. 35 dal Km 1,000 al Km 3,500, risultano in territorio di questo Comune e sono invase da erbacce e rifiuti che generano la proliferazione di insetti e ratti;

Dato atto che tale situazione risulta essere molto pericolosa per gli automobilisti ed i mezzi di trasporto pubblici, che sono costretti a viaggiare nel centro della carreggiata stradale per evitare i cespugli ed avere un po' di visuale, oltretutto indecorosa per l'igiene pubblica e costituire un gravissimo rischio per la propagazione di incendi;

Visto l'art. 14. C.d.S. "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade" il quale al comma 1 dispone che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Ravvisata la necessità e l'urgenza, a tutela della pubblica sicurezza, di coloro che quotidianamente percorrono sui Bus, in auto, in bicicletta ed a piedi la S.P. 35, a garanzia dell'igiene pubblica e di prevenzione degli incendi, di obbligare i responsabili, a qualunque titolo, della strada in oggetto che attraversa il territorio di competenza del Comune di Modolo, di provvedere a:

1. *manutenzione e pulizia della vegetazione ed allo sfalcio dell'erba alta;*
2. *pulizia ed asporto del materiale depositato nelle aree di pertinenza della strada provinciale n. 35,*

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 27/2 del 13 maggio 2016 che ha approvato l'aggiornamento delle prescrizioni regionali antincendi con le indicazioni degli adempimenti e le regole di dettaglio in materia vigenti;

Visto il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato D.L. n. 92/2008, che ha sostituito l'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ampliando, al quarto comma, l'ambito di intervento della potestà di

ordinanza del Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo, al fine di prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con la possibilità per il Sindaco di adottare, non soltanto ordinanze contingibili ed urgenti *extra ordinem*, ma anche provvedimenti autoritativi ordinari, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.M. 5 agosto 2008 con il quale il Ministero dell'interno ha definito e delimitato gli ambiti di applicazione del potere ordinatorio del Sindaco, definendo la sicurezza urbana come bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

Visto l'art. 54, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125;

Visto l'art. 7 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.M. Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, pubblicato sulla G.U. del 9 agosto 2008;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare, l'art. 16, come modificato dall'art. 6 bis, della L. 24.7.2008, n. 125;

Visto lo Statuto Comunale di Modolo nella versione attualmente in vigore;

ORDINA

All'Ente proprietario della strada provinciale n. 35, come meglio individuata in premessa, di provvedere all'effettuazione di tutte le operazioni su elencate, onde evitare ogni situazione potenzialmente pregiudizievole per la pubblica incolumità, l'igiene e la sicurezza pubblica relativamente al rischio di incendi;

Gli interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo tale da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, al fine di preservare la sicurezza pubblica oltre che l'ordine ed il decoro e limitare il rischio di incendi;

Il proprietario delle aree sarà ritenuto responsabile di eventuali danni che si dovessero verificare in conseguenza di comportamenti omissivi o negligenti e per l'inosservanza della presente ordinanza;

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nel rispetto dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali, di cui all'art. 7 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **25,00** ad Euro **500,00**, con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16, della L. 24.11.1981, n. 689, così come modificato dall'art. 52 del D. Lgs. 24.6.1998, n. 213 e dall'art. 6 bis, della L. 24.07.2008, n. 125, del pagamento della somma in misura ridotta.

DEMANDA

- **All'Ufficio Amministrativo Comunale**, la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet istituzionale, sull'Albo on line dell'Ente, nelle bacheche sparse per il centro abitato di Modolo oltreché la sua trasmissione, a mezzo PEC, alla Provincia di Oristano, all'UTG di Nuoro, alla Polizia stradale di Macomer, al Comando dei Carabinieri di Bosa, alla Direzione Regionale e Provinciale dell'ARST, alla Compagnia Barraccellare di Modolo;

- **Alla Polizia Municipale, alle forze dell'ordine competenti territorialmente**, ed agli altri soggetti interessati, la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

Sono abrogati tutti i provvedimenti precedentemente assunti che fossero in contrasto con la presente Ordinanza;

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. oppure, in via alternativa, ricorso al Prefetto di Oristano, nei termini, rispettivamente di 60 e di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Sindaco di Modolo
f.to Omar Aly Kamel Hassan